

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI FINALIZZATO
ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE**

Il giornodel mesedell'anno.....

CIG 81454573C2

In esecuzione alla Delibera di Giunta DG/PRO/2025/63 Pg..... I.E. del

TRA

COMUNE di BOLOGNA (di seguito per brevità “Comune”), CF 01232710374, , nelle persone della Dott.ssa Pompilia Pepe in qualità di Capo-Area dell’Area Risorse Finanziarie e dell’Ing. Cleto Carlini Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità nominati con atto del Sindaco P.G. 69844/2022 del 28.10.2022 che intervengono ai sensi dell’articolo n. 107 comma 3 lett. c) del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’articolo 44 dello Statuto Comunale, che interviene ai sensi dell’articolo n. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 44 dello Statuto Comunale,

E

HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, viale C. Berti Pichat n. 2/4, CF. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna BO 04245520376, in qualità di mandataria del R.T.I. costituito da HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc.Coop a r.l. ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Orazio Iacono, il quale interviene nel presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione con atto deliberativo (inserire atto) in seguito, per brevità, denominata anche “HERA” o “Gestore Servizio Rifiuti”

Premesso che:

- Il Comune di Bologna con riferimento alla gestione del servizio di raccolta rifiuti, con delibera di Giunta comunale Pg. 356644/2015 del 24.11.2015 ha approvato il progetto preliminare denominato “*Progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti urbani finalizzato all'applicazione della tariffa puntuale nel comune di Bologna*” e con successiva delibera di Giunta Comunale Pg n. 359097/2017 del 10/10/2017 ha approvato il relativo progetto esecutivo che ha l’obiettivo di introdurre sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati;
- Al fine di procedere con l’implementazione del progetto nelle tempistiche previste il Comune di Bologna ed HERA SpA hanno sottoscritto una Convenzione, approvata con Delibera 341504/2019, volta a definire i necessari flussi informativi fra la banca dati TARI, gestita dal Comune di Bologna, e la banca dati del Gestore Servizio Rifiuti relativa alla gestione delle dotazioni, alla loro associazione alle utenze censite ed al monitoraggio dei conferimenti effettuati, nonché le modalità, tempi e supporti per lo scambio dei flussi informativi;
- La durata della Convenzione era stabilita dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di tre anni fino all'aggiudicazione della gara dei servizi ambientali indetta da ATERSIR;

Dato atto che:

- in data 29.12.2021 è stato sottoscritto il contratto di concessione della durata di quindici anni per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna fra ATERSIR e il RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l;
- l'Allegato A.14 (parte 8) del Disciplinare Tecnico "Ulteriori specifiche dei servizi nel Comune di Bologna" regola per il Comune di Bologna la "Distribuzione di dotazioni alle utenze e gestione flussi dati a supporto della Tari puntuale";
- in particolare era stabilita fino al 31.12.2024, in continuità con il modello organizzativo già in essere, una stretta collaborazione tra il Comune di Bologna ed il gestore del servizio rifiuti per gestire l'assegnazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti;
- ai sensi di quanto disposto dall'Allegato citato era previsto in capo al Comune l'obbligo di garantire:
 - un sistema informatico per elaborare un sistema tariffario TARI puntuale, per gestire l'anagrafe utenti TARI e per le banche dati relative alle attrezzature, occupandosi altresì della consegna, del monitoraggio e della riconciliazione dei conferimenti.
- ai sensi di quanto disposto dall'Allegato citato in capo al Gestore il compito di:
 - fornire al Comune le anagrafiche/banche dati delle attrezzature e il flusso informatico relativo ai conferimenti, e mettendo a disposizione un sistema informativo per la gestione delle attrezzature e la comunicazione con il sistema informativo comunale per la gestione della TARI.
- il medesimo Allegato A.14 prevedeva, con decorrenza 01.01.2025, la presa in carico, da parte del Gestore della consegna delle previste attrezzature alle utenze e l'associazione dell'attrezzatura fornita all'utente;
- in osservanza delle disposizioni stabilite dall'Allegato A.14 e allo scopo di garantire lo scambio dei flussi informativi, delle attività di condivisione di banche, finalizzati alla contabilizzazione dei conferimenti per addivenire alla gestione della tassa rifiuti giornaliera (TARIP) e a regolamentare altresì le operazioni di consegna delle attrezzature, in esecuzione alla Delibera di Giunta DG/PRO/2023/204 PG. 486948/2023 del 19/07/2023 è stata sottoscritta in data 01.08.2023 con HERA la convenzione Rep. N.8078 e avente scadenza 31.12.2024.
- la suddetta convenzione con comunicazione Pg CF 884509/2024 è stata prorogata per i tempi tecnici necessari per addivenire ad un nuovo accordo sullo scambio dei flussi di dati.

Considerato altresì che:

- ARERA, con deliberazione n. 15/2022 e ss.mm.ii., ha approvato l'allegato sub A) "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)" che definisce una serie di obblighi di servizio ed indicatori di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani ovvero dai gestori dei singoli servizi, a decorrere dal 01.01.2023, con standard

prestazionali differenziati in relazione allo schema regolatorio in cui ATERSIR ha collocato la gestione del servizio.

- I dati TARI sono pertanto acquisiti ed elaborati dal Gestore Rifiuti anche al fine delle rendicontazioni annuali da presentare ad ARERA ed ATERSIR, ai sensi dell'art 58 del TQRIF. In particolare ai sensi dell'art. 56.3, per tutte le prestazioni soggette a livelli generali di qualità di cui alla Tabella 1 dell'Articolo 53.1, il gestore deve registrare:

a) i dati identificativi del richiedente, ove previsto, quali: nome, cognome, codice utente, quest'ultimo ad eccezione delle nuove attivazioni;

b) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, ad eccezione delle nuove attivazioni;

c) la tipologia di utenza, distinguendo tra domestica e non domestica;

Inoltre ai sensi dell'art 9 dell'allegato A TQRIF della Delibera ARERA n. 15/2022 il Gestore del servizio rifiuti deve rendere disponibile le dotazioni all'utente entro 5 gg *dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente di attivazione del servizio trasmessa dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti al gestore della raccolta e trasporto [...].*

Verificato inoltre che:

- con comunicazione PG n. 320292/2024 il Comune di Bologna ha proceduto a rendere note ad ATERSIR ed al Gestore le necessità circa la gestione dell'attività di distribuzione delle previste attrezzature alle utenze e l'associazione dell'attrezzatura fornita all'utente;

- con comunicazione PG n. 426424/2024 ATERSIR ha segnalato la necessità di procedere con la sottoscrizione di una nuova convenzione, al fine di delineare obiettivi, ruoli ed eventuali oneri o risparmi derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 43 del Disciplinare Tecnico e dall'Allegato A.14.

- si rende quindi necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione di durata pari a quella sottoscritta da ATERSIR per garantire una continuità al modello organizzativo già in essere, per la contabilizzazione dei conferimenti ed allo scambio dei flussi informativi tra il Comune ed il Gestore del Servizio e finalizzati alla gestione della tassa da parte del Comune.

VISTI:

- l'art. 2 c. 1 del D.L.gs. 82/2005 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale, per brevità CAD) il quale stabilisce che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano e agiscono a tale fine utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti;

- l'art. 2 c. 2 del D.L.gs. 82/2005 e s.m.i. prevede che le disposizioni di cui al citato decreto si applicano anche ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

- l'art. 50 c. 1 del D.Lgs 82/2005 che prevede che *I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate*

dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.

- l'art. 3bis della L. 241/1990 che dispone che *Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;*

- il c. 2-bis del richiamato art. 50 del D.Lgs. 82/2005 prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'art. 2, c. 2, fermi restando i limiti di cui al c. 1;

- l'investimento del PNRR M1C1-1.3.1- Piattaforma Digitale Nazionale Dati ("PDND"), tutt'ora in corso, prevede che comuni, regioni ed enti centrali dello Stato espongano servizi di accesso ai propri dati utilizzando gli standard della piattaforma PDND. E' pertanto prevedibile che nel corso della durata contrattuale alcuni dati rilevanti ai fini dell'esecuzione del contratto per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune possano essere resi disponibili con tale modalità;

- Il Regolamento UE 2016/679 in materia di Trattamento dati personali e tutela della Privacy;

- il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito anche "cd. Codice Privacy") con particolare richiamo all'art. 2-ter in riferimento alla legittimità del trattamento dei dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali;

- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 12, c. 1 che testualmente recita: "Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale";

- il D.Lgs. 165/2001, in particolare l'art. 2, c. 1, lett. c), che prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di "collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici";

- l'art. 2, c. 5, della L. 127/1997 secondo cui *I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici;*
- l'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- l'art. 1, cc. 667 e 668, della Legge 147/2013 in materia di tariffa puntuale basata sulla misurazione dei conferimenti;

Verificata dai responsabili dei settori/servizi interni all'Ente, per la parte di competenza, la conformità della presente convenzione alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, del codice della Privacy nonché alle regole tecniche e agli standard di comunicazione stabiliti dall'Agenda digitale per l'accessibilità telematica ai dati delle Pubbliche Amministrazioni.

Per tutto quanto esposto tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:

Accesso ai dati: proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'organizzazione titolare, di fruire di specifici dati attraverso una rete telematica ovvero un supporto informatico o sito ftp. L'accesso, limitato a utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali in suo possesso; ossia il Comune per le banche dati di cui all'art. 4 della presente Convenzione, ed HERA S.p.A. per le banche dati di cui all'art 5;

Erogatore del dato: il soggetto che ha materialmente la disponibilità del dato e che lo trasferisce / mette a disposizione, del Fruitore sulla base della presente convenzione: il Comune per le banche dati di cui all'art. 4 e HERA S.p.A. per le banche dati di cui all'art. 5;

Fruitore del dato: il soggetto che riceve/ fruisce dei dati resi disponibili dall'Erogatore, sia esso persona fisica o giuridica, autorità pubblica o altro organismo che tratta dati personali, secondo finalità, regole e modalità definite nella presente convenzione;

Regolamento Privacy: Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento (UE) 2016/679, detto anche GDPR);

Dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale);

Dato pubblico: dato conoscibile da chiunque;

Fruibilità telematica di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra organizzazione.

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati - in questo caso comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali autonomi.

Base di dati (o banca dati): insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi su supporti informatici, organizzati e accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di information retrieval ecc.);

Dato delle pubbliche amministrazioni o gestore di pubblico servizio: il dato formato o comunque trattato da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio;

Dato pubblico: dato conoscibile da chiunque;

Dotazioni: l'insieme dei contenitori, bidoncini, sacchi RFID o con codice a barre, tessere, per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti prodotti da un nucleo domestico o non domestico

RFID: tecnologia di identificazione automatica basata sulla propagazione nell'aria di onde elettro-magnetiche, che consente la rilevazione automatica (hand free), massiva ed a distanza di oggetti e dati

TAG: Carattere o sequenza di caratteri che funge da marcatore, per rendere possibile la ricerca all'interno di un file o tra vari file (Etichetta a scomparsa che illustra un'immagine digitale)

Carta Smeraldo: è una soluzione standard di mercato, di tipo “contactless” che fa uso della tecnologia Near-Field Communication (NFC) e fornisce connettività senza fili (RF) bidirezionale a corto raggio

Tessera Virtuale: codice tessera che può essere attivato sull'applicazione “Il Rifiutologo” come modalità alternativa alle Carte Smeraldo con le stesse funzionalità

TARIP: è la tariffa del servizio rifiuti avente natura tributaria, prevista dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità), adottata dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Servizio Rifiuti: comprende le attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; esso include in particolare, la raccolta, il trasporto e l'avvio a smaltimento, l'attività di spazzamento delle strade e dei luoghi pubblici o privati ad uso pubblico.

Conferimento: la consegna dei rifiuti al sistema di raccolta domiciliare e/o stradale approntato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

Responsabile del Servizio Comunale: Il Tecnico debitamente nominato dal Comune a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta

esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

Responsabile Operativo: Il tecnico debitamente nominato da HERA al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio contrattuale. Il Responsabile Operativo potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcuni servizi o per alcuni territori.

Art. 3 Oggetto della Convenzione – finalità base giuridica

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Gestore Servizio Rifiuti ed il Comune in ordine all'implementazione della base dati TARI per le seguenti finalità:

- determinazione del tributo puntuale del servizio rifiuti, con le informazioni relative alla gestione delle dotazioni (consegna, ritiro, sostituzione) ed ai dati di conferimento dei rifiuti non differenziabili;
- adempimento alle disposizioni dell'Allegato A "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)" approvato da ARERA con la deliberazione n. 15/2022 e s.m.i. per quanto compatibile con la normativa nazionale tributaria sulla tassa rifiuti;
- identificazione dell'utente che fa accesso ai centri di raccolta comunali, per la registrazione ed associazione dei conferimenti dei rifiuti ai fini della successiva attribuzione degli sconti in tariffa rifiuti connessi ai conferimenti di frazioni differenziate;

La base giuridica a fondamento del diritto di accesso consiste nel perseguimento dell'interesse pubblico ai sensi dell'art 6 §1 lett.e) del GDPR n. 169/2015 da parte di HERA, correlato alle competenze dell'Ente locale che esercita tale funzione obbligatoriamente, ai sensi dell'art.177 del D.Lgs. 152/06 e smi, per mezzo del Gestore individuato nelle modalità previste dalla norma dall'Autorità d'Ambito.

A tal scopo la convenzione definisce i processi ed i relativi flussi dei dati da scambiare tra le Parti, la messa a disposizione di un sistema informativo da parte del Gestore Servizio Rifiuti ("SISTEMA COMUNI"), le macro-attività di riorganizzazione dei servizi sul territorio funzionali al raggiungimento dell'obiettivo.

La Convenzione disciplina altresì i principi cui i fruitori dovranno attenersi nel successivo trattamento dei dati ricevuti.

Tutte le attività di dettaglio e in particolare i processi e le attività utili alla definizione delle modalità di scambio delle informazioni, l'indicazione dei referenti del servizio con i relativi recapiti, la regolamentazione delle rispettive prestazioni delle Parti, la determinazione dei corrispettivi per i resi, ed ogni altro aspetto teso a regolare la puntuale esecuzione del servizio, sono indicati puntualmente negli allegati al presente atto per farne parte integrante.

L'accesso ai dati è consentito direttamente ad HERA nella sua qualità di Gestore e concessionario del servizio rifiuti come indicato nelle premesse e che, a seguito dell'accesso, tratterà i dati come Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR anche tramite società da essa incaricata deputata alla gestione dei servizi di trattamento dei dati e nominata quale responsabile del

trattamento nell'ambito delle finalità indicate nella presente convenzione, del contratto di servizio e delle norme di legge che ne costituiscono la base giuridica.

Art. 4 Definizione dei Macro-Processi

Sono individuate le attività ed i flussi di informazioni gestiti nell'ambito della presente convenzione, per la cui descrizione puntuale si rimanda all'Allegato 1).

È prevista la predisposizione di un sistema informativo adeguato a supportare il processo, le attività di adeguamento operativo del servizio rifiuti e l'attività di gestione dell'associazione dati delle dotazioni e dei conferimenti.

In tale contesto HERA mette a disposizione, su supporti informatici propri o di cui detiene idonee licenze, la base dati atta alla determinazione e gestione dei dati di campo, funzionali alla determinazione della tariffa TARIP, che mette a disposizione del Comune.

A tal fine il Comune, con la sottoscrizione del presente atto, consente l'accesso alla banca dati anagrafica TARI Comunale ed ai suoi aggiornamenti al fine dell'alimentazione del sistema informativo messo a disposizione dal gestore del servizio, con fine e scopo di gestire adeguatamente dotazioni e conferimenti.

Le dotazioni ed attrezzature per il conferimento dei rifiuti, che sono state o che dovranno essere consegnate alle utenze, sono dotate dei seguenti codici identificativi:

- i codici TESSERA (Carta smeraldo e tessera virtuale) per i conferimenti in cassonetto;
- le etichette elettroniche per i conferimenti sui contenitori (TAG);
- sacchi RFID o con codice a barre per i conferimenti di utenze non domestiche, qualora, per specifiche esigenze, venisse identificata questa modalità di raccolta come maggiormente efficiente in relazione a specificità legate a luoghi ed orari di produzione del rifiuto.

La base dati così realizzata, presente e mantenuta sui sistemi informatici messi a disposizione da HERA, viene resa disponibile al Comune per le successive attività di alimentazione ed aggiornamento relative alla normale gestione della platea di contribuenti e per la conseguente nuova associazione con i dispositivi assegnati. Sulla stessa base dati HERA farà confluire le informazioni relative ai conferimenti che il Comune potrà acquisire, predisponendo idonei strumenti di interazione, per utilizzarli successivamente nelle elaborazioni sviluppate dall'autonomo gestionale in uso al Comune per la gestione del tributo.

Le Parti concordano che è fondamentale, per il successo del processo descritto, accompagnare le attività di trasferimento dei dati con attività di reciproco supporto all'acquisizione delle banche dati oltre che con attività di formazione e informazione necessarie a garantire la corretta lettura ed interpretazione dei dati trasferiti.

La messa a regime del servizio di raccolta con sistemi di misurazione puntuale dei conferimenti del rifiuto indifferenziato contempla una specifica identificazione degli ambiti di competenza di HERA e del Comune.

1) HERA provvede:

- alla consegna / ritiro / sostituzione e gestione delle dotazioni consistenti in contenitori o sacchi RFID o con codice a barre di qualunque tipologia forniti alle utenze non domestiche (target) ed alle utenze domestiche e non domestiche servite da sistema di

raccolta domiciliare o necessitanti di servizi specifici di raccolta domiciliare e relative associazioni nel gestionale “Sistema Comuni”;

- in caso di furto / smarrimento, aggiornamento dello stato della dotazione di cui al punto precedente nel gestionale “Sistema Comuni”;

- alla consegna di altre tipologie di dotazione (Carta Smeraldo) qualora vengano attivati progetti specifici da autorizzarsi da parte dell’Agenzia e del Comune;

- alla gestione e monitoraggio dei processi di raccolta dati atti a garantire il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e la corretta lettura degli svuotamenti;

- alla comunicazione al Comune, nel corso delle operazioni di tutoraggio e fornitura dei dispositivi, di anomalie (quali ad esempio l’ubicazione, la presenza di altri locali e/o intestatari) legate ai locali soggetti a tassazione;

- alla comunicazione al Comune, nel corso delle operazioni di tutoraggio e verifica dei corretti conferimenti da parte dell’utenza, di eventuali utenze prive di dispositivi associati;

- all’associazione delle informazioni relative ai conferimenti di rifiuti rilevate mediante le tecnologie atte a monitorare i conferimenti, al fine di rendere il dato conforme all’utilizzo da parte del Comune nel proprio gestionale dei tributi (tracciato scambio dati conferimenti ancora da definire nell’ambito di un apposito progetto che verrà avviato qualora il Comune deliberi il passaggio a TARIP);

- al monitoraggio e gestione relative alle segnalazioni che comportano una verifica del malfunzionamento delle tecnologie.

2) Il Comune provvede:

- alla consegna / ritiro / sostituzione e gestione delle Carte smeraldo e tessere virtuali e associazioni nel gestionale “Sistema Comuni”;

- al monitoraggio e gestione delle attività di propria competenza relative alle segnalazioni che comportano una verifica preliminare della posizione contributiva e/o di scorretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche disponibili agli utenti connesse alla stessa.

- le attività in capo al comune sono definite puntualmente nei flussi riportati nell’Allegato 1) della presente convenzione.

Art. 5 Accesso ai dati - Finalità – Referenti di progetto

L’accesso ai dati oggetto della presente Convenzione avverrà, sia da parte di HERA sia da parte del Comune, secondo i tracciati convenuti fra le Parti inseriti nell’Allegato 2), per ciascun flusso di dati, formati secondo criteri di pertinenza e necessità per il raggiungimento delle finalità di rispettiva competenza.

L’accesso alle reciproche banche dati è possibile direttamente o per mezzo di un terzo fornitore, con un collegamento informatico di tipo sicuro.

I dati comunali acquisiti, sono successivamente integrati da HERA sul proprio sistema informativo o sui sistemi di supporto di un terzo fornitore di cui detiene licenze d’uso. A tal fine sono utilizzati

applicativi funzionali alla gestione sul campo delle attività di consegna dotazione ed alla registrazione dei conferimenti.

I responsabili di progetto di ciascuna delle parti della presente convenzione, assumono anche la funzione di Responsabili del trattamento dei dati di competenza della Unità Organizzativa cui sono preposti e sono di seguito individuati:

- per HERA Spa – Direzione Servizi Ambientali – Area Bologna Imola - il Responsabile è Giorgia Stancari
- per il Comune di Bologna i responsabili sono: la dirigente dell'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie - Emilia Ammirati e il Direttore (a.i.) del Settore gestione bene pubblico - Ing. Cleto Carlini

Nel trattamento dei dati acquisiti le Parti ed i rispettivi Responsabili si obbligano a:

- utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate nella presente Convenzione, rispettando i principi di pertinenza e non eccedenza;
- gestire i dati su propri sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione, variando la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche, fermo restando l'onere di restituire in seguito, all'altra Parte, le informazioni secondo i tracciati definiti;
- procedere all'accesso e al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalle norme citate in premessa.
- cancellare e non utilizzare in alcun modo i dati ricevuti qualora il loro trattamento non sia più necessario o parte dei dati siano eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- formare gli incaricati al trattamento dati e controllarne il corretto utilizzo.

Art. 6 Responsabilità Trattamento dati – Malleva

Le parti sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui alle norme citate in premessa.

Ciascuna Parte della presente Convenzione si impegna a tener indenne l'altra da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivarle dall'utilizzo di dati formati dalla prima, relativamente ai quali questa si sia resa responsabile di accertate violazioni della normativa privacy o di clausole della presente convenzione. In tal caso, ciascuna di esse sarà manlevata e indennizzata da qualsiasi conseguenza sia civile che amministrativa, danno, costo sopportati per effetto di accertate violazioni imputabili all'altra Parte.

Ciascuna parte è invece direttamente ed unicamente responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali violazioni proprie delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali riferibili ad azioni o omissioni che le siano imputabili.

Art. 7 - Comunicazione dei dati personali

I dati personali devono essere trattati nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento di dati personali ovvero secondo i criteri di pertinenza e non eccedenza, e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (c.d. minimizzazione dei dati),

consentendo la consultazione e/o fruizione delle sole informazioni necessarie e indispensabili alle finalità sopra elencate e di cui in premessa.

Le informazioni acquisite, mediante la comunicazione dei dati, possono essere, in tutto o in parte, successivamente integrate nei propri sistemi funzionali alla gestione delle attività di rispettiva competenza.

Le comunicazioni dei dati di cui ai punti precedenti rappresentano comunicazioni di dati personali tra Titolari autonomi, effettuate ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 – Trattamento dati personali – Obblighi di riservatezza

Le Parti hanno la piena ed esclusiva titolarità dei dati oggetto delle proprie banche dati (artt. 4 e 5 della presente Convenzione) e per gli ambiti di rispettiva competenza. I dati personali saranno trattati, in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (c.d. principio di accountability), per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto e per la durata del medesimo nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto o connesse all'adozione degli atti conseguenti all'attuazione del servizio e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

I dati di contatto dei Responsabili della protezione dei dati (RPD) – Data Protection Officer (DPO) sono pubblicati sui siti web istituzionali delle Parti.

Art. 9 Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo corrispondente a tali prestazioni è già contenuto nell'ambito dei servizi previsti dalla vigente Concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come approvati nella pianificazione economica e finanziaria del servizio disposta dall'Ente Territorialmente Competente.

Art. 10 Patto di riservatezza

Le parti assumono reciprocamente l'impegno per sé e per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e sub – fornitori, di mantenere la più assoluta riservatezza circa i dati e documenti trattati o di cui verranno a conoscenza a qualsiasi titolo, per la realizzazione del progetto.

Più precisamente, le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni, i processi, i sistemi forniti – sia hardware sia software – ed i dati di cui verranno a conoscenza per l'esecuzione del presente progetto ed in particolare i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali nonché ogni informazione inerente persone giuridiche, enti e associazioni), i dati e le informazioni inerenti la strutturazione e le strategie, i dati e le informazioni

inerenti i sistemi informatici e di telecomunicazione, le analisi, i know-how ed in genere qualsivoglia notizia, di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale inclusi i termini economici del presente accordo, idonea a consentire a chi ne venisse a conoscenza in modo esclusivo, un qualsivoglia vantaggio competitivo, anche minimo, ovvero ad alterare la concorrenza tra gestori in caso di divulgazione (di seguito Informazioni Riservate).

Le Parti si obbligano pertanto a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni classificate “Riservate” di cui sono venute o verranno a conoscenza e conseguentemente a:

- Gestire le Informazioni Riservate in modo da mantenerle come strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
- Limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscerle per la realizzazione del progetto, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità.
- Non utilizzare le “Informazioni Riservate” per scopi diversi dalla realizzazione del progetto;
- Non copiare né divulgare e comunicare a terzi le “Informazioni Riservate” ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della controparte interessata;
- Non divulgare a terzi i particolari del progetto ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le parti in ordine al progetto stesso;
- Non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le “Informazioni Riservate”, salvo che ciò avvenga strumentalmente all’esecuzione del progetto, alle sole persone nello stesso coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l’esecuzione.

Resta espressamente inteso che tutto quanto verrà prodotto e/o sviluppato e/o consegnato da HERA durante la realizzazione del Progetto resterà di proprietà esclusiva del Gruppo HERA che potrà farne uso illimitato.

Resta, altresì inteso che i materiali, i dati, i processi, i software e quant’altro di proprietà del Gruppo HERA, preesistenti alla realizzazione del progetto, saranno considerati “Informazioni Riservate” del Gruppo HERA.

Inoltre, il Comune si obbliga, in particolare, a non utilizzare le “Informazioni Riservate” relative al progetto, per se stesso o altri, per finalità diverse da quelle previste nella presente Convenzione o per le finalità per cui ne è venuto a conoscenza, durante l’esecuzione del presente accordo o dopo la scadenza della Convenzione.

Tale Patto di riservatezza è efficace per tutta la durata della presente convenzione. Il Patto è derogabile, sia in corso di efficacia della Convenzione, sia successivamente alla sua scadenza, qualora la comunicazione dei dati sia dovuta per ordine dell’Autorità giudiziaria o di altre Autorità (Forze dell’ordine o pubblici ufficiali in genere) per l’esercizio di attività istituzionali, indagini di polizia ecc... In tal caso, il soggetto richiesto di fornire le informazioni o i dati, sarà tenuto a darne preventiva notizia all’altra Parte, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultima.

In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, la Parte danneggiata potrà dichiarare risolta espressamente la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., a mezzo comunicazione scritta

inoltrata con raccomandata A.R. o Pec e fatto salvo l'esercizio degli ulteriori diritti e azioni, spettanti in base alla presente Convenzione ed alle norme applicabili.

A seguito di violazione degli obblighi di riservatezza la Parte danneggiata avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, compreso il rimborso degli importi pagati per eventuali sanzioni irrogate dall'Autorità.

Art. 11 Durata

La presente convenzione acquisisce efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà effetto fino alla scadenza del Contratto di concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna (31.12.2036), nonché per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto l'affidamento del servizio ai sensi di quanto disposto dal vigente contratto di Concessione del servizio.

A conclusione, o a risoluzione anticipata, della presente Convenzione, HERA spa deve garantire le prestazioni di cui al punto 8 dell'Allegato A_14 al contratto di concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani vigente citato in premessa, assicurare i servizi necessari per trasmettere al personale incaricato dall'Amministrazione tutti i dati e la documentazione acquisiti nel corso del servizio per garantire la regolare prosecuzione dei servizi con riferimento alle seguenti macro-categorie:

- a) attrezzature/dotazioni assegnate all'utenza;
- b) attrezzature/dotazioni disponibili a magazzino;
- c) conferimenti per utenza.
- d) la consegna all'Amministrazione di tutta la documentazione che dovesse rendersi necessaria per garantire l'efficacia del trasferimento all'Amministrazione Comunale dei dati attinenti al servizio oggetto della presente convenzione.

Ogni modifica del presente atto dovrà risultare in forma scritta, validata da ciascuna delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 12 Risoluzione - Recesso

La violazione del patto di riservatezza di cui all'art. 10, da parte di uno dei contraenti, comporta la risoluzione espressa della convenzione, con le modalità ivi previste.

L'eventuale grave inadempimento degli obblighi previsti nel presente atto o nei relativi allegati, da parte di uno dei contraenti, può comportare la risoluzione espressa della presente convenzione, fermo restando la preventiva contestazione dei fatti a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla Parte che intende farla valere, salvo il diritto di presentare eventuali controdeduzioni dalla Parte inadempiente, entro 30 gg. dalla contestazione.

È altresì prevista la risoluzione della Convenzione in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle Parti, in base all'art. 1672 del Codice Civile.

Il recesso ai sensi dell'art. 1373, c. 2 del Codice Civile, potrà avvenire previa comunicazione scritta dall'altra Parte, da inviarsi con Posta Elettronica Certificata (PEC) solo per motivi di interesse pubblico. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento.

Art. 13 Penali

La convenzione non prevede penali aggiuntive rispetto a quelle previste dal vigente contratto di concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani vigente citato nelle premesse.

Art. 14 Norme di Rinvio – Foro competente

L'interpretazione delle clausole della presente Convenzione dovrà tener conto della disciplina specifica applicabile al caso concreto con particolare riguardo al Regolamento UE 679/2016, nonché della buona fede contrattuale delle parti, in funzione delle finalità perseguite; si applicano inoltre gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Bologna.

Art. 15 Registrazione

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che vorrà provvedervi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 131/1986). I corrispettivi relativi alla presente Convenzione sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni. Tutte le spese relative a tasse, imposte, bolli e tributi in genere sono a carico di HERA spa. Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso il versamento diretto da parte di HERA Comune di Bologna- Area Risorse Finanziarie-Unità Intermedia Entrate della quietanza di versamento e della relativa dichiarazione di assolvimento del versamento.

Allegati

- 1) Progetto Comune di Bologna – Macro processi, processi, attività
- 2) Tracciati di acquisizione bd dati Tari:
 - a) SPT_Normalizzatore_ActivazioneWSComuni TARI
 - b) Tracciato Anagrafiche Comuni.

Per il Comune di Bologna

Dott. Pompilia Pepe (documento firmato digitalmente)

Dott. Cleto Carlini (documento firmato digitalmente)

Per HERA S.p.A.

Dott. Orazio Iacono (documento firmato digitalmente)